

14. I diritti locali

Accanto ai diritti particolari dei quali si è detto, slegati dal radicamento a singole località e caratterizzati dalle esigenze di singoli ceti o gruppi sociali presenti trasversalmente in più paesi e regioni, l'Europa medievale conobbe una fioritura straordinaria di diritti locali. Essi costituiscono la prosecuzione storica delle consuetudini altomedievali di cui si è vista l'origine, ma certo non si riducono ad esse: alle consuetudini risalenti si aggiunsero sia consuetudini nuove sia una folla di norme stabilite per legge – attraverso provvedimenti autoritativi delle città e dei regni – che contribuirono a formare una rete fittissima, con intrecci e scambi di modelli molto frequenti, anche se ancora mal noti. Una rete che si estese ben oltre l'età medievale, sino all'avvento delle moderne codificazioni.

1. *Italia comunale: gli statuti*

L'autonomia politica e giuridica conquistata dai comuni italiani nel corso del secolo XII si realizzò con la libera elezione dei consoli dotati della piena giurisdizione civile e penale, ma comportò ben presto anche un amplissimo potere normativo, esercitato in tre distinte direzioni. I consoli e le altre magistrature giuravano all'atto dell'assunzione in carica l'osservanza di specifiche obbligazioni relative alle proprie competenze e ai modi di esercizio del potere: appositi documenti notarili in forma di *brevia* precisavano analiticamente queste funzioni, stabilite dall'assemblea cittadina. Quando si avvertì l'esigenza che una consuetudine locale venisse per così dire garantita nella sua applicazione da parte dei giudici, si pose mano alla sua redazione scritta e la si fece approvare formalmente dall'assemblea, trasformandola così in legge della città. Altre regole, che si vollero via via introdurre sulla base di scelte operate dalla comunità cittadina attraverso le proprie magistrature e le proprie assemblee, vennero stabilite in forma di legge. I *brevia* dei consoli, le consuetudini scritte, le leggi approvate dal comune formano la base del diritto scritto cittadino che assunse il nome di «statuto».

Ovunque nel corso del Duecento il comune riunì in un unico testo queste tre categorie di norme. Si costituì così il *Liber statutorum* della città, diviso in più libri, ciascuno composto di rubriche, che racchiudeva i capisaldi della normazione locale. Per la redazione del *Liber statutorum* i comuni fecero per lo più ricorso a giuristi locali, ma talora si avvalsero dell'opera di giuristi anche di altre città, come accadde a Genova nel 1229 [Piergiovanni 1980], allorché la redazione dello statuto venne affidata a un acuto Glossatore bolognese che in quell'anno ricopriva la carica di podestà nella città ligure, Jacopo Baldovini²⁶⁸.

Accanto ai primi modelli statutari del secolo XII (ci rimangono quelli di Genova, di Pisa, di Venezia e di poche altre città dell'Italia dei comuni), sono da segnalare per la loro particolare rilevanza – per il secolo XIII e gli inizi del successivo, prima del tramonto delle libertà comunali – almeno gli statuti di Milano, di Bergamo, di Brescia, di Biella, di Novara, di Genova, di Verona, di Vicenza, di Padova, di Treviso, di Venezia, di Parma, di Bologna, di Lucca, di Siena, di Volterra, di Perugia²⁶⁹.

Il breve dei consoli, originariamente formulato in prima persona per la sua natura di documento giurato, fu più tardi trasposto in terza persona. La durata nella carica, i poteri giudiziari, diplomatici, amministrativi, militari dei consoli – e più tardi, dal primo Duecento in avanti, del podestà forestiero eletto a capo del comune – formarono la base della costituzione comunale. Ad esempio a Pisa il più antico breve (del 1162) imponeva ai consoli di sottoporre la decisione sullo stato di guerra ai senatori e a sei uomini saggi di ogni porta della città, ovvero alla maggioranza dei membri del consiglio cittadino convocato al suono della campana²⁷⁰.

Le consuetudini di diritto privato, penale e amministrativo²⁷¹ furono a loro volta organizzate in modo sistematico, in altrettanti libri che normalmente includevano anche le regole sul processo civile e

²⁶⁸ La redazione originaria si è perduta, ma essa è in parte ricostruibile perché riprodotta negli Statuti della colonia genovese di Pera (ed. V. Promis, *Statuti della colonia genovese di Pera*, in «Miscellanea di storia italiana», 11, 1870, pp. 513-780). A Bergamo attese alla redazione dello statuto del 1331 il giurista (non professore) Alberico da Rosciate [Storti Storchi 1984]. A Firenze lo statuto del 1415 fu preparato dal grande commentatore Paolo di Castro.

²⁶⁹ Per l'indicazione delle edizioni di questi e degli altri statuti italiani rinviamo al *Catalogo della raccolta di statuti [...] della Biblioteca del Senato*, 8 volumi (A-U), 1943-1999.

²⁷⁰ Pisa, *Breve consulum* (1162), in *I Brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164* a cura di O. Banti, Roma, 1997, p. 59. Due anni più tardi la medesima procedura venne prescritta anche per la conclusione della pace (*ivi*, p. 87). Sulla fase antica delle compilazioni statutarie di Pisa si veda la ricostruzione di C. Storti Storchi, 1998.

²⁷¹ Studiate da Lattes 1899; cf. Ascheri 2000.

penale oltre a quelle sanitarie e urbanistiche. Sul terreno del diritto civile le disposizioni statutarie furono quasi sempre poco numerose, perché là dove la normativa romana espressa nei testi del *Corpus iuris* non si contrapponeva a consuetudini o a scelte normative divergenti, non si riteneva necessario ripeterla nello statuto. Ma vi erano anche consuetudini ben radicate e lontane dalla disciplina romana, talune attinte al diritto longobardo-franco, altre di formazione successiva: così per il sistema delle pene (che conservò a lungo le sole sanzioni pecuniarie e il bando di origine germanica anche per i reati più gravi), così per la posizione successoria della figlia che avendo ricevuto la dote veniva esclusa dalla successione paterna, così per i contratti agrari e per i più recenti istituti del commercio di cui si è detto, nati dalle consuetudini mercantili e artigiane. Proprio l'onnipotente e incombente diritto comune spinse le città a mettere per iscritto le consuetudini che si volevano preservare, e ad approvarle legislativamente trasformandole in leggi. Gli statuti cittadini constano in gran parte di norme di formazione consuetudinaria²⁷².

Vi furono infine numerose norme nuove – diverse e contrastanti rispetto alle consuetudini e rispetto al diritto comune – introdotte nella città con procedura legislativa: erano decisioni pubbliche (*statuta*) che avevano il carattere proprio della legge perché generali ed astratte, in ciò distinguendosi dalle tante decisioni dei consigli cittadini concernenti situazioni specifiche, o singole persone, o provvedimenti amministrativi o fiscali. Esse vennero a loro volta incluse nello statuto accanto alle altre due categorie di norme. Ad esempio, ci si avvide del rischio che la città correva qualora una donna fornita di una dote cospicua si maritasse con un cittadino di un altro comune: si provvide allora a vietare che la dote di una donna che andava sposa a un forestiero fosse costituita da terre o da case, pericolose in quanto potenziali *enclaves* nemiche in caso di guerra tra le due città. Le norme relative alle magistrature cittadine erano particolarmente minuziose: si veda ad esempio come lo statuto di Perugia del 1279 disciplina l'elezione alle cariche del comune, con un complicato sistema di elettorato attivo e passivo, con schede da distribuirsi agli elettori (per maggior sicurezza) solo da frati, con un procedimento che abbina l'elettorato attivo al sorteggio²⁷³.

Inoltre, ad ogni mutar di regime costituzionale – con il passaggio dal comune dei consoli all'ordinamento podestarile, più tardi al governo popolare e a quello delle arti, in séguito con la transizione

²⁷² A Milano ha questa origine il *Liber consuetudinum* del 1216, nel quale peraltro regole longobarde, romane, feudali e consuetudinarie espressamente sono dette coesistere nel campo civile come in quello processuale.

²⁷³ *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, a cura di S. Caprioli, Perugia, 1996, 2 volumi, vol. I, cap. 86, pp. 104-107.

alla Signoria – veniva modificato lo statuto. E ciò avveniva persino con l'alternarsi delle fazioni, in un continuo avvicinarsi di normative denunciato con sarcasmo in alcuni splendidi versi di Dante Alighieri, che ne fu vittima con il bando che lo costrinse a fuggire da Firenze, un bando mai revocato fino alla sua morte²⁷⁴.

Molto spesso l'innovazione normativa fu il frutto di interventi che imitavano una riforma avvenuta altrove: come accadde, a partire dal terzo decennio del Duecento, quando le città italiane introdussero la pena capitale per il reato di omicidio²⁷⁵, in ciò imitando la disciplina del Regno di Sicilia. O quando limitarono o esclusero gli effetti della pace privata²⁷⁶. O quando introdussero nel processo penale il rito inquisitorio con crescenti poteri di iniziativa del giudice, accanto a quello accusatorio presente negli statuti più antichi.

L'autonomia legislativa delle città dell'Italia comunale fu totale, il solo limite essendo costituito dal diritto canonico e dalle sue prescrizioni sull'eresia, sulla disciplina dei benefici ecclesiastici e sullo stato giuridico del clero.

Lo statuto cittadino, continuamente mutevole nella sua prima fase, si stabilizzò generalmente alla fine del Trecento, allorché il diffondersi del regime della Signoria impose bensì la predominanza degli ordini e delle normative del signore rispetto alla legislazione cittadina, ma non abolì gli statuti. Così avvenne sistematicamente nelle città soggette al dominio dei Visconti: ad esempio a Pavia nel 1393, a Verona nello stesso anno, a Milano nel 1396 e in molte altre città dell'Italia settentrionale e centrale. Furono queste redazioni del tardo medioevo, ormai in linea con il potere signorile ma ancora ricche di lasciti dell'età precedente, a rimanere in vigore senza ulteriori modifiche. Per lo più editi a stampa a partire dalla fine del Quattrocento, gli statuti cittadini si mantennero in vita sino alla fine del Settecento.

Una legislazione territoriale specifica si ritrova anche nei *comuni rurali*: gli statuti di centinaia di località minori lo attestano, elaborati dal Duecento in poi sino all'età moderna. Ma qui l'autonomia normativa fu ben più ridotta a causa del controllo esercitato sul contado dalla città dominante, che spesso semplicemente autorizzava il trasferimento al borgo o al villaggio di quelle parti del proprio statuto che si adattavano alla realtà delle campagne e comunque esigeva

²⁷⁴ «Atene e Lacedemona, che fenno / l'antiche leggi e furon sì civili, / fecero al viver bene un picciol cenno / verso di te, che fai tanto sottili / provvedimenti ch'a mezzo novembre / non giugne ciò che tu d'ottobre fili» (*Divina Commedia*, Purg. VI, 139-144).

²⁷⁵ Bergamo, *Statuti del XIII secolo*, coll. IX. 6, ed. Finazzi, in MHP XVI/2, col. 1921 ss.

²⁷⁶ A. Padoa-Schioppa 2003, pp. 227-242.

l'approvazione preventiva delle norme locali. La città vicina e dominante faceva pesare il suo ruolo, imponendo ad esempio di ricorrere sempre e solo ai giudici cittadini nelle controversie tra un contadino e un abitante della città, con il pretesto, espresso a chiare lettere da un precoce statuto lombardo già ricordato sopra, di contrastare in tal modo la (supposta) furbizia contadina, la *malitia colonorum*²⁷⁷.

Gli statuti rurali, come pure gli ordini emanati dalla Signoria cittadina, ovvero quelli del signore locale là dove la Signoria feudale sopravvisse, costituiscono preziose fonti di informazione per la conoscenza della gestione delle terre, dei boschi, dei pascoli, ma anche per lo studio dei rapporti interni al villaggio, dei vincoli di responsabilità collettiva²⁷⁸ e di altri aspetti tipici della vita delle campagne.

Nell'Italia pontificia – estesa ormai nel basso medioevo dal Lazio alle Marche, all'Umbria e a parte dell'Emilia: da Spoleto a Bologna – le consuetudini locali e gli statuti cittadini furono riconosciuti solo subordinatamente all'approvazione del pontefice romano, che nelle terre della Chiesa era anche sovrano temporale. Ad essi venne sovrapposto dal 1357 un importante testo legislativo voluto dal cardinale Egidio d'Albornoz, legato pontificio in Italia durante il periodo in cui il papato si trasferì ad Avignone: le *Costituzioni egidiane* [Colliva 1977] disciplinavano i poteri dei rettori provinciali, il diritto penale e il processo. E restarono in vigore sino al primo Ottocento.

2. *Il Regno di Sicilia*

Il Regno di Sicilia, nato nel 1130 in séguito alla conquista dell'Italia meridionale già bizantina e della Sicilia già musulmana da parte dei Normanni, conobbe anch'esso in questa età una fioritura di consuetudini scritte. Amalfi ha tramandato le consuetudini del suo vivace traffico commerciale per via di mare. A Bari nel ventennio finale del secolo XII due giudici, Andrea e Sparano, misero per iscritto, indipendentemente l'uno dall'altro, le consuetudini locali²⁷⁹, il primo richiamando le differenze rispetto al diritto romano, il secondo

²⁷⁷ Milano 1170, in *Atti del comune di Milano sino all'anno 1216*, Milano, 1919, n. 75, p. 111.

²⁷⁸ Il principio, frequentemente sancito negli statuti e confermato dagli atti giudiziari coevi, per il quale il proprietario avrebbe potuto, con l'intervento coattivo delle magistrature cittadine, rivalersi nei confronti dell'intero villaggio in caso di inadempienza di un singolo colono – ad esempio quanto al pagamento del canone d'affitto in danaro o in quote di prodotto – operava come un temibile deterrente. creava un'oggettiva solidarietà di fatto all'interno della comunità locale e generava anche un forte controllo sociale incrociato tra i suoi membri.

²⁷⁹ Edite per la prima volta in Vincenzo Maxilla, *Commentarii super consuetudinibus praeclarae civitatis Bari [...]*, Patavii, 1550.

le differenze rispetto al diritto longobardo che aveva acquisito da tempo nelle Puglie un rilievo notevole, sebbene i Longobardi non vi avessero mai regnato nei due secoli del loro dominio. Benevento ebbe statuti propri sin dal Duecento. A Napoli le consuetudini locali, ricche di interessanti profili specie nel diritto privato, furono raccolte da dodici esperti, quindi rivedute per ordine del re Carlo d'Angiò ad opera del giurista Bartolomeo da Capua e poste in vigore dal 1306²⁸⁰; e in tale forma vennero osservate per secoli in larga parte del regno. Anche in Sicilia si ebbero consuetudini scritte sin dal Duecento, in particolare a Messina; tuttavia, dopo un'iniziale acquiescenza, i re Normanni e Svevi imposero che esse potessero applicarsi solo dopo il controllo e la revisione del potere sovrano.

La presenza di una monarchia forte si manifestò nel Regno di Sicilia anche sul terreno legislativo. Se già Ruggero II aveva emanato un ristretto numero di capitoli nel 1140²⁸¹, la fase culminante si raggiunse con il regno di Federico II. Nel 1231 vide la luce il *Liber constitutionum*, curato dal giurista Pier delle Vigne ricordato da Dante: un testo che non si limitava a raccogliere le principali leggi anteriori dei re Normanni e Svevi, ma introduceva numerose disposizioni nuove. Ripartito in tre libri dedicati agli uffici pubblici, ai poteri giudiziari e fiscali della monarchia, al diritto penale, al processo e a diversi istituti di diritto privato, il *Liber* imponeva ai giudici del regno di osservare anzitutto le prescrizioni in esso contenute, in subordine le consuetudini locali, in terzo luogo il diritto longobardo (nelle terre in cui esso era tuttora in vigore, ad esempio nel beneventano), infine il diritto comune romano²⁸². Inoltre si affermava l'eguaglianza dei sudditi rispetto alla legge del re, indipendentemente dalla loro etnia originaria e dal loro rango sociale²⁸³, e si sottoponeva a rigide restrizioni lo *status* dei signori feudali, i quali persino per potersi ammogliare dovevano ottenere il beneplacito del sovrano²⁸⁴.

Il Codice federiciano costituisce un monumento legislativo tra i più importanti in Europa²⁸⁵, per un'età in cui le monarchie si av-

²⁸⁰ Ripetutamente edite: cf. ad esempio *Consuetudinea neapolitanae, cum additionibus [...]*, Venetiis, 1588.

²⁸¹ Testi in *Le Assise di Ariano*, Ariano Irpino, 1994, pp. 278-302.

²⁸² *Liber constitutionum* [sopra, nota 241], I. 63.

²⁸³ «In iudiciis aliquam discretionem haberi non volumus personarum sed aequalitatem; sive sit francus, sive romanus aut longobardus qui agit, vel qui convenitur, iustitiam sibi volumus ministrari» (*Liber constitutionum*, II. 17). L'esigua minoranza dei Franchi aveva un rango sociale mediamente assai superiore rispetto alle altre etnie presenti nel regno.

²⁸⁴ *Liber constitutionum*, III.23. La norma aveva lo scopo di evitare che l'alleanza matrimoniale tra due famiglie potenti di cui la monarchia diffidava rafforzasse il rischio di atteggiamenti ad essa ostili.

²⁸⁵ Cf. Dilcher, Quagliani, Caravale, Pasciuta *et al.* in *Gli inizi del diritto pubblico* 2008; Zecchino 2012.

valevano solo eccezionalmente dello strumento legislativo per disciplinare il diritto pubblico e privato [Romano 1997]. Accompagnato dall'apparato di glosse di Marino da Caramanico e dai commentari di Andrea da Isernia e di altri giuristi del regno, nell'Italia meridionale e in Sicilia il *Liber constitutionum* restò in vigore quale testo legislativo primario per oltre cinque secoli, sino alla fine del Settecento.

3. *Il Regno di Germania*

La frammentazione del Regno di Germania si riflette anche nelle fonti del diritto, che attestano come le leggi di stirpe di origine altomedievale abbiano modificato alcuni dei loro caratteri e siano state integrate con consuetudini maturate nei singoli territori. Nel secolo XIII vennero redatti alcuni testi scritti allo scopo di mettere in chiaro i profili essenziali dei diritti consuetudinari.

L'opera di gran lunga più importante è, tra questi, il *Sachsenspiegel* (Specchio sassone)²⁸⁶, composto negli anni tra il 1215 e il 1235 dal giurista Eike von Repgow, che lo scrisse originariamente in latino e poi lo traspose con integrazioni nel tedesco della Sassonia²⁸⁷. In forma limpida e concreta, lo Specchio attesta un diritto nel quale il processo è regolato secondo un ordine che include prove ordaliche (quali il duello) e prove testimoniali, ma anche impone il giuramento delle parti e che d'altra parte rende possibile il rifiuto della sentenza attraverso la contestazione dei giudici e la richiesta (non priva di rischi) di un nuovo giudizio. Accompagnato da glosse aggiunte nel Trecento – in qualche caso scritte da giuristi di formazione dotta, già studenti a Bologna, che tendevano ad evidenziare alcune analogie con il diritto romano – il *Sachsenspiegel* esercitò per secoli un influsso determinante su molti testi consuetudinari della Germania orientale.

Ad Augsburg in Baviera vide la luce nel 1275-1276 lo *Schwabenspiegel* (Specchio svevo)²⁸⁸, che deriva dallo Specchio sassone ma comprende norme consuetudinarie bavaresi accanto a capitolari franchi, disposizioni imperiali, testi romanistici e canonistici, con un'impostazione assai più favorevole alla giurisdizione e ai diritti della Chiesa rispetto al modello sassone. Anche questa opera ha avuto ampia diffusione, soprattutto nella Germania meridionale.

Se queste e altre fonti disciplinano il diritto dei territori (*Landrechte*), anche la Germania vide a partire dal secolo XII, ma soprattutto dal Duecento in poi, la fioritura di numerosi diritti cittadini

²⁸⁶ *Sachsenspiegel*, I. *Landrecht*; II. *Lehnrecht*, ed. K.A. Eckhart, Göttingen, 1955.

²⁸⁷ Lück 2013.

²⁸⁸ *Schwabenspiegel*, ed. K.A. Eckhart, Göttingen, 1974.

(*Stadtrechte*), ben distinti dai primi anche perché, a differenza di quanto avveniva in Italia, in Germania erano le mura cittadine a delimitare rigidamente il confine giuridico tra città e campagna.

4. Il Regno di Francia

Nella parte meridionale della Francia la sopravvivenza ininterrotta del diritto romano – dapprima attraverso la tradizione teodosiana del Breviario Alariciano, poi con l'accoglimento del *Corpus iuris* giustiniano e della nuova scienza giuridica di impronta bolognese sin dal secolo XII – portò alla denominazione di *Pays de droit écrit* per questa parte del regno. Tuttavia non erano pochi i settori dell'ordinamento giuridico in cui esistevano consuetudini radicate, non coincidenti con le regole del diritto romano: ad esempio in tema di diritti di famiglia, quanto alla posizione delle figlie dotate che non venivano ammesse alla successione paterna [Mayali 1987]. Divenne allora frequente la prassi di indicare negli atti e nei contratti conclusi davanti al notaio la rinuncia ad avvalersi delle normative romane in contrasto con l'intento delle parti: la rinuncia poteva riguardare, ad esempio, il ricorso al beneficio disposto con il Senatoconsulto Velleiano, che consentiva di ottenere la *restitutio in integrum* da parte di una donna che avesse concluso un negozio senza la presenza del padre o del marito o di un fratello. Oltre a ricorrere alla prassi delle *renunciationes*, diverse località del Midi si dettero propri statuti inserendovi le consuetudini locali cui non intendevano venir meno, in analogia con il corrispondente comportamento dei comuni italiani coevi. Il diritto romano rimase tuttavia ben presente, come sussidiario. Quando la monarchia fu chiamata a prendere atto di questa realtà propria dei paesi di diritto scritto, la volontà di evitare ogni potenziale subordinazione rispetto all'Impero – del quale il diritto romano giustiniano era considerato l'espressione – indusse il re Filippo il Bello a stabilire nel 1312, con un'apposita ordinanza, che nei *Pays de droit écrit* il diritto romano era bensì ammesso, ma a titolo di consuetudine locale e non in quanto diritto imperiale²⁸⁹.

Assai più rilevante fu invece il ruolo delle consuetudini nelle regioni centro-settentrionali del regno, che assunsero la denominazione di *Pays de droit coutumier*. Si tratta di un complesso di norme espresse in forma assai concreta, lontana dal tecnicismo dotto [Ourliac e Gazzaniga 1985, p. 9]. L'influsso del diritto franco accolto nella Legge Salica si integrò nel corso dei secoli dell'alto medioevo con nuovi elementi di formazione consuetudinaria. Più

²⁸⁹ Isambert, *Ordonnances*, III, pp. 20-27, a p. 22.

tardi, con la rinascita del diritto romano e con l'affermazione del potere monarchico, sempre allo scopo di tutelare le normative locali, si cominciarono a redigere per iscritto alcune specifiche che riportavano le consuetudini della regione. In Normandia il più antico *Coutumier* risale alla fine del secolo XII, quando ancora la regione non era entrata a far parte dei domini del Regno²⁹⁰, mentre una versione più ampia ed elaborata, che si avvale anche del diritto romano ad integrazione degli elementi consuetudinari, si ebbe alla metà del Duecento²⁹¹.

La consuetudine di Orléans fu esposta nel *Livre de Justice et de Plet*, mentre quelle dell'Anjou e della regione di Tours trovarono espressione negli *Etablissements de Saint Louis* del 1270²⁹². Nel Trecento anche la Bretagna mise per iscritto le proprie consuetudini²⁹³, mentre quelle della regione parigina furono esposte nel *Grand Coutumier de France*²⁹⁴. Il diritto romano ebbe comunque un'importanza assai notevole anche nei *Pays de droit coutumier*, venendo spesso richiamato ed applicato quale *ratio scripta* nei casi in cui la consuetudine locale non sovveniva.

L'opera tra tutte più importante e famosa fu scritta dal giurista Philippe de Beaumanoir²⁹⁵, che intorno al 1280 disegnò le consuetudini vive nella contea di Clermont dove egli esercitava le funzioni di *bailli* (giudice e funzionario del re): il suo trattato è ammirevole per l'acume, non scevro di spirito critico, con il quale sono espresse le consuetudini del Beauvaisis, che ne formano l'ossatura principale²⁹⁶; ma si nota anche la presenza di elementi sapientemente intessuti di diritto romano e di diritto regio, che ormai non poteva essere

²⁹⁰ *Très ancien Coutumier de Normandie* (del 1190 circa).

²⁹¹ *Summa de legibus Normanniae* (del 1254), poi in versione francese con il titolo di *Grand Coutumier de Normandie* (del 1270 circa).

²⁹² *Les Etablissements de Saint Louis*, ed. P. Viollet, Paris, 1881. Il nome si deve al fatto che all'inizio del testo si riporta un'ordinanza del re Luigi IX sulla procedura giudiziaria.

²⁹³ *Très ancienne coutume de Bretagne* (1312-1341), edita per la prima volta a Parigi, 1480.

²⁹⁴ *Le Grand coutumier de France*, ed. d'Ablaing-Laboulaye, Paris, 1868.

²⁹⁵ Philippe de Beaumanoir, *Coutumes de Beauvaisis*, ed. A. Salmon, Paris, 1899-1900, 2 volumi; Weidenfeld in DGOJ, p. 36.

²⁹⁶ Un esempio. Le obbligazioni concluse per iscritto con atto pubblico si provano non con l'esame della scrittura bensì in base al sigillo apposto al documento dal signore laico od ecclesiastico; il sigillo fa prova contro il signore che lo ha apposto, in caso di contestazione in giudizio nei suoi confronti da parte di un terzo. Se però il signore nega l'autenticità del sigillo, è la controparte a dover portare in giudizio due testimoni che dichiarino di essere stati presenti all'apposizione del sigillo. Se ciò accade, il signore è tenuto a un'ammenda, mentre chi ha tentato senza successo di provare l'autenticità del sigillo è tenuto a pene più gravi. A Beaumanoir questa disparità non sembra giustificata, tanto da proporre un regolamento differente: *Coutumes de Beauvaisis*, vol. II, cap. XXXV, pp. 44 s.

trascurato: ad esempio là dove la monarchia si sforzava di eliminare e/o di circoscrivere le violenze e le guerre private con leggi che imponevano la «quarantena» o con strumenti quali l'*asseurement*²⁹⁷.

5. *La Penisola iberica*

Nei secoli dal IX al XIII i diritti locali costituirono in Spagna la fonte di gran lunga prevalente del diritto. Essi si manifestarono in tre diverse forme, che peraltro presentano non pochi aspetti comuni.

Troviamo anzitutto una serie di «carte di popolazione» (*cartas pueblas*) nelle quali un signore locale stabiliva, in forma normativa, diritti ed obblighi collettivi per gruppi di coloni ai quali erano assegnate terre incolte con lo scopo di ottenerne la messa a frutto. I coloni restavano alla dipendenza del signore adottando le regole stabilite nella carta. Così, ad esempio, avvenne nell'anno 954 con la Carta di Freixà, una terra sita nella contea di Barcellona, a favore di un gruppo di soli cinque uomini nominalmente indicati. Così fu in molti altri casi, che esplicitano, nei contenuti normativi, consuetudini di diritto privato spesso già preesistenti.

Un diverso carattere presentano i *Fueros* municipali «brevi»: il termine, di derivazione latina (*forum*), indica una fonte scritta che indicava una concessione di privilegi da parte di un re ad una comunità locale, in genere una città o un borgo. Si trattava di carte di franchigia con le quali si concedevano agli abitanti alcune libertà di commercio e di organizzazione locale, spesso congiunte con norme di diritto penale e con disposizioni su boschi e pascoli, beni di proprietà comune²⁹⁸. Non di rado il *fuero* garantiva i concessionari contro prevaricazioni dei nobili verso i «populatores», rafforzando così anche il ruolo del re, come ad esempio avvenne a Caceres nell'Estremadura nel 1231, con una disposizione che espressamente equiparava quanto alla giustizia nobili e non nobili, ricchi e poveri, ingiungendo che nella città, da poco riconquistata ai cristiani dalle armi del re contro i mori, non vi potessero essere che due soli palazzi: quello del re e quello del vescovo²⁹⁹.

Questi privilegi accesero frequentemente contrasti con i signori locali, che miravano a mantenere sulla popolazione del borgo il loro

²⁹⁷ *Coutumes de Beauvaisis*, vol. II, cap. LX, pp. 366-374.

²⁹⁸ I contenuti potevano coincidere con la tradizione giuridica della comunità, come accadde ad esempio allorché il re Alfonso VI riconobbe nel 1095 agli abitanti di Logroño un *Fuero* ispirato al diritto franco, poi esteso ad altre località della Castiglia.

²⁹⁹ Si veda il passo in *El Fuero de Caceres*, Caceres, 1998, p. 32; e le osservazioni critiche di Bruno Aguilera Barchet sulla composizione del privilegio di Alfonso IX, re del León (ivi, pp. 162-170).

controllo tradizionale. Nel León, in Castiglia ed altrove gli esempi di *Fueros* di questa natura sono molteplici nei secoli XI e XII³⁰⁰. Queste fonti attestano un processo di atomizzazione di un diritto [Tomás y Valiente 1983, p. 146] che è lacunoso e incompleto, così da richiedere integrazioni importanti. A questo fine subentrano allora le norme ancora in vigore del visigotico *Liber iudiciorum*, ma anche l'arbitrio giudiziale e molto spesso gli usi locali (*usus terrae*).

Verso la fine del secolo XII una nuova tipologia di *Fueros* cominciò ad affermarsi. Sulla base di consuetudini ed anche, specie in Castiglia e in Navarra, di sentenze giudiziali (*fazañas*) – un termine che designa decisioni assunte dai giudici liberamente, a loro arbitrio (*albedrío*), là dove mancava una norma, poi considerate vincolanti per i casi futuri, spesso con un considerevole potere discrezionale rispetto alle stesse consuetudini locali³⁰¹ – si formarono *Fueros* assai più estesi rispetto a quelli già ricordati. Essi miravano ad offrire una disciplina potenzialmente completa, tale da non richiedere integrazioni se non in casi di eccezione. Per questi casi il Fuero poteva affidare all'arbitrio del giudice la decisione, eventualmente consentendo di impugnarla con ricorso al Consiglio del re.

Quattro principali famiglie di *Fueros* sono state identificate dalla storiografia [García-Gallo 1971], corrispondenti a diverse regioni della Penisola iberica. Per l'area aragonese e navarra è importante la versione estesa del Fuero di Jaca, che influenzò varie città, nonché il Fuero di Tudela. Nell'area dell'Estremadura leonese fu composto da «boni homines» il Fuero di Salamanca, accanto ad altri. L'area dell'Estremadura castigliana conta numerosi *Fueros*, tra i quali originario sembra sia stato quello di Sepulveda, poi esteso a molte altre località; ma di gran lunga il più importante è, per quest'area, il Fuero di Cuenca³⁰², formatosi nel Duecento (1233) unificando numerose fonti consuetudinarie locali, forse sulla base di un Formulario ordinato in precedenza dal re Alfonso VIII. Il Fuero di Cuenca, formato alla metà del secolo

³⁰⁰ In Aragona è importante il *Fuero* di Jaca del 1063, che accoglie in larga misura il diritto franco. In Catalogna presentano analoghe caratteristiche le Carte di franchigia, quale è quella di Barcellona del 1025 [Font Rius 1969] e in particolare le franchigie per Tortosa, Lérida e Agramunt, parallele al processo di riconquista del territorio contro la dominazione islamica intorno alla metà del secolo XII.

³⁰¹ Un chiaro esempio di questa discrezionalità – efficacemente richiamato da Wesel 2010, pp. 231 s. – lo troviamo in una sentenza del secolo XIII di un giudice di Burgos (Castiglia): una donna era rimasta gravemente ferita fuori casa, ma il marito la respinse temendo che la morte di lei gli venisse imputata se sopravvenuta entro le mura domestiche; la donna morì in effetti poco dopo ed egli fu accusato di omicidio; il giudice deliberò la morte per strangolamento del marito, secondo la pena stabilita dalla consuetudine locale, ma in contrasto con questa assegnò i beni di lui ai parenti, senza destinarne una quota al tesoro del re quale sanzione pubblica per la violazione della pace pubblica per il crimine commesso.

³⁰² *Fuero de Cuenca*, ed. R. de Ureña y Smenjaud, Madrid, 1935.

XIII, ebbe grande diffusione in molte città e località della Castiglia e di altre parti della Penisola iberica. Anche l'area catalana conobbe nel secolo XIII fonti analoghe, con la denominazione di *Consuetudines* o *Costums*, quali quelle di Lérida (1228) e di Tortosa (1279).

Queste fonti, alcune delle quali vennero applicate per imitazione o per estensione dei concedenti a più località, hanno comunque i caratteri propri di consuetudini locali. Ma a partire dal secolo XIII si manifestarono nella Penisola iberica tendenze convergenti verso il superamento del particolarismo.

In Navarra il *Fuero general* (1234-1253) unificò diversi testi consuetudinari della regione, rimasta a lungo estranea, anche per la posizione geografica lontana dalle comunicazioni con l'Italia, all'influsso del diritto romano comune. Nel Regno d'Aragona il re Jaime I ordinò al vescovo di Huesca, don Viodal de Canellas, già studente a Bologna, di comporre un testo unificato dei diritti locali: nel 1247 furono promulgati i *Fueros de Aragón*, contenenti norme consuetudinarie locali e materiale giurisprudenziale, con il rinvio, per i casi di lacuna, «ad naturalem sensum vel aequitatem»: una norma di chiusura del sistema che venne intesa in concreto – specie ad opera della Corte di giustizia superiore del regno, la Justicia Mayor – come un rinvio al diritto comune. È da notare che qui il diritto generale del regno non prevalse sui *Fueros* locali, i quali restarono dunque in vigore con applicazione prioritaria rispetto al Fuero generale e al diritto comune.

In Catalogna, dove il ricorso al *Liber iudiciorum* visigotico si veniva facendo più raro, si era provveduto sin dagli anni Sessanta del secolo XI alla promulgazione di trenta capitoli di *Usatges* (Usi) di Barcellona³⁰³ da parte del conte Berenguer I. Essi inclusero altre norme nel corso dei due secoli seguenti. Ne nacque un testo importante, inizialmente scritto in latino e poi tradotto in catalano, che tratta di temi feudali, processuali, penali, nonché di diritto commerciale e marittimo. Alcune norme degli Usatici ebbero ampia circolazione anche al di fuori della Spagna. Le consuetudini locali rimasero, nessuna acquistò valore generale, neppure quella di Barcellona, la quale tuttavia venne estesa a molte località catalane anche distanti con l'espedito di considerarle «quartieri» della città. Per il diritto feudale, nel secolo XIII il canonico barcellonese padre Alberto, già studente a Bologna, elaborò nel secolo XIII le *Commemoracions*, ispirate ai *Libri Feudorum*, ai quali attinsero anche le coeve *Costumas de Catalunya*.

La legislazione regia restò in Catalogna sempre subordinata alle leggi in precedenza approvate dalle *Cortes*, composte dai tre ordini

³⁰³ Si veda l'edizione con glossa curata da Iglesia Ferreirós 2003, pp. 511-894.

tradizionali, nobili, clero e borghesia cittadina. Anche le Prammatiche emanate dal solo re non potevano derogarvi. Il diritto comune ebbe d'altra parte un ruolo pieno ed intenso in Catalogna, più che in ogni altra parte della Penisola: nel duplice senso che esso vigeva come diritto sussidiario³⁰⁴ e che anche le norme locali, consuetudinarie e legislative, ne erano fortemente impregnate.

In Castiglia due fonti di grande rilievo si formarono nel corso del Duecento. La traduzione in castigliano del *Liber iudiciorum* visigotico, promossa dal re Ferdinando III (1217-1252), prese il nome di *Fuero Juzgo*³⁰⁵. A Toledo il diritto consuetudinario locale continuò ad applicarsi a lungo, per una parte della popolazione (*castellanos*); invece per la popolazione mozaraba – gli ispanici di religione cristiana che, specie nella parte meridionale della Penisola avevano adottato la lingua e la cultura araba nel corso dei secoli di dominio islamico – una distinta giurisdizione a loro riservata continuò ad applicare il *Fuero Juzgo* sino al secolo XV.

Poco più tardi il re Alfonso X (1252-1284), succeduto al padre Ferdinando III, prese l'iniziativa di far comporre un testo che rendesse più uniforme il diritto frammentato tra i diversi *Fueros* della Castiglia. Affidando il compito a giuristi dotti, questi presero a fondamento, una volta di più, il *Liber iudiciorum* visigotico, ma inclusero non poche disposizioni di origine canonistica, tratte dal *Liber Extra* di Gregorio IX. Il *Fuero Real* che così venne approvato nel 1255³⁰⁶ fu via via imposto a molte città della Castiglia antica – tra esse, Aguilar de Campoo, Sahagún, Madrid, Burgos, Valladolid – mentre per il territorio del León e per le località di nuova conquista valeva in prevalenza il *Fuero Juzgo*. Tuttavia la disposizione del *Fuero Real* che affidava la nomina del magistrato cittadino (*alcalde*) al re e non più all'elezione dal basso (come ad esempio disponeva il *Fuero* di Madrid) insieme con altre disposizioni di centralizzazione del potere, suscitavano nelle città castigliane una così fiera opposizione da costringere il re a rinnovare i privilegi antichi nel 1272 ai municipi che avevano in passato ottenuto l'autonomia.

Per altre città l'effetto unificante fu conseguito, insieme con l'obiettivo di limitare il ruolo dei giudici e del loro potere creativo di diritto, per via di decisioni discrezionali, le *fazañas*. Ma la resistenza non si attenuò. E più tardi, alla fine del secolo, il re Sancho

³⁰⁴ Nel 1251 Jaime I impose di ricorrere, in assenza di disposizioni consuetudinarie o di norme degli Usatges, «secondo il sentimento naturale» («secundum sensum naturalem»), vietando l'allegazione delle leggi romane o canoniche. Ma di fatto ciò comportò il ricorso al diritto comune, che nel 1410 venne espressamente indicato dalle Cortes di Barcellona come fonte sussidiaria ultima insieme con l'equità e la «buona ragione» («dret comú, equitat e bona rahó»).

³⁰⁵ *Fuero Juzgo en latin y castellano*, Madrid, 1815.

³⁰⁶ *Fuero Real del Rey Don Alonso el Sabio*, Madrid, 1836, rist. an. Valladolid, 1979.

IV stabilì che il Fuero Real valesse per i soli giudizi di competenza della Corte regia di giustizia, non per quelli di competenza delle Corti locali, neppure quando essi andassero in appello davanti ai giudici del re, perché per questi valevano le norme dei *Fueros* preesistenti [Tomás y Valiente 1983].

Lo stesso Alfonso X di Castiglia è all'origine del testo forse più celebre nella storia della legislazione ispanica: il Libro delle Sette Parti (*Las Siete Partidas*)³⁰⁷, composto (secondo la tesi più accreditata) negli anni dal 1256 al 1265 da alcuni giuristi dotti, tra i quali Fernando Martinez de Zamora, già studente a Bologna e allievo di Azzone. L'opera tratta nei suoi sette libri, rispettivamente, di organizzazione ecclesiastica, poteri del re, processo, matrimonio, contratti e feudi, successioni, diritto penale. Il suo contenuto normativo è quasi interamente tratto dalle fonti romano-canoniche medievali, dal *Corpus iuris* alle Decretali e ai *Libri Feudorum*, con ricorso alle dottrine dei maggiori civilisti e canonisti della prima metà del Duecento. Scopo della compilazione era forse – secondo una tesi suggestiva³⁰⁸ – di accreditare, con un'opera legislativa ambiziosa e non limitata ai confini di un regno, la candidatura di Alfonso X al soglio imperiale.

Le *Partidas* non ebbero tuttavia applicazione immediata. Per quasi un secolo i *Fueros* locali, il Fuero Juzgo e, nei limiti già detti, il Fuero Real costituirono le fonti normative del regno. Ma alla metà del Trecento l'Ordinamento di Alcalà (1348) del re Alfonso XI, oltre ad introdurre norme significative in materia civile, processuale e penale, stabilì un ordine delle fonti del diritto destinato a rimanere stabile in Castiglia sino al secolo XIX: al primo posto era da applicare l'Ordinamento di Alcalà (e questa norma fu intesa nel senso di includere in generale tutto il diritto regio come fonte primaria); in secondo ordine i giudici dovevano applicare i *Fueros* locali, incluso il Fuero Real per le sole località in cui esso era diritto vigente; in terzo luogo, per le materie non trattate dalle prime due categorie di fonti, si prescriveva come norma di legge da applicare in via sussidiaria l'osservanza delle *Partidas*. Con ciò il diritto comune faceva il suo ingresso formale tra le fonti del diritto spagnolo, anche se il rinvio non era al *Corpus iuris* in quanto tale ma ai soli testi accolti nelle *Partidas*.

La legislazione castigliana si realizzò, a partire dalla fine del Duecento, in consonanza tra il monarca e le *Cortes* rappresentative

³⁰⁷ La perdurante fortuna dell'opera è attestata, oltre che dai manoscritti, dall'edizione incunabola del 1491, accompagnata dalla glossa di Alonso Díaz de Moncalvo e soprattutto dall'edizione di Salamanca del 1555 glossata da Gregorio López, *Las Siete Partidas del sabio Rey don Alfonso el nono*, rist. Madrid, 1974. Si veda anche l'edizione critica di Madrid del 1807, *Las Siete Partidas del Rey don Alfonso el Sabio*, rist. Madrid, 1972.

³⁰⁸ Gibert 1978, p. 41; Iglesia Ferreirós 1996, II, p. 31.

dei tre ordini del clero, della nobiltà e del patriziato cittadino, anche se il potere di legiferare era in linea di principio riconosciuto al re dalle *Partidas*. Più tardi, nel secolo XV, le decisioni normative assunte dal solo re si affiancarono, con il nome tardo-antico di Prammatiche (*Pragmaticas*) e con quello di Ordinanze (*Ordenanzas*) alle leggi concordate con le *Cortes*. Una importante raccolta di Prammatiche e Ordinanze del periodo successivo all'Ordinamento di Alcalà del 1348 fu promulgata nel 1484, con il nome di *Ordenamiento de Montalvo*.

6. Scandinavia

Nei tre regni di Danimarca, Svezia e Norvegia – il territorio della Scandinavia era stato conquistato da popolazioni germaniche sin da prima dell'era cristiana – le consuetudini locali delle diverse province cominciarono a venir redatte per iscritto dal secolo XIII. In Danimarca la *Lex Iutiae* (Jutland) del 1241 e altre leggi coeve³⁰⁹ vennero emanate dai re sulla base di consuetudini risalenti all'alto medioevo. Nella Svezia il testo più antico è quello della regione del Västergötland, risalente alla prima metà del secolo XIII, mentre altri codici furono composti tra la fine del Duecento e la prima parte del Trecento, tra i quali quello dell'Uppland e di altre regioni della Svezia centrale³¹⁰. Scritti in lingua svedese arcaica, essi trattano in prevalenza di diritto privato – famiglia, diritti reali, contratti agrari – e attestano l'esistenza di una società sostanzialmente uniforme, composta di comunità di liberi [Lindqvist 1997].

Non molto più tardi, intorno al 1350, intervenne per iniziativa del re Magnus Eriksson una legislazione estesa all'intero regno, analogamente e quanto era avvento in Norvegia sin dal 1270 per cura del re Magnus Lagaböter. Il codice svedese (*landslag*) si applicava al territorio extraurbano, mentre per le città lo stesso sovrano Magnus Eriksson emanò nel 1352 una legge a sé (*stadlag*), anch'essa di portata generale. Questi testi si sovrapposero, senza peraltro sostituirli se non in parte, ai codici provinciali. Essi rimasero in vigore, pur con alcune innovazioni, sino alla legislazione generale del 1734. Il contenuto è largamente coincidente con le legislazioni provinciali, in quanto nei codici regi vengono a volta a volta adottate norme desunte da queste.

Diverso carattere hanno i «patti giurati» denominati *edsöre*, con i quali i sudditi e il re promettevano attraverso un giuramento collettivo la conservazione della pace pubblica. Essi erano accompagnati da

³⁰⁹ Editi in *Danmarks gamle Landskabslove*, ed. Brøndum-Nielsen and Jørgensen, 1932-1961.

³¹⁰ Editi in *Svenska landskapslagar*, ed. Holmbäck e Wessén, 1933-1945.

sanzioni irrogate da giudici del re, con norme processuali diverse da quelle comuni e con il potenziamento dei poteri regi quanto all'accertamento dei reati. Gli *edsöre*³¹¹ costituirono strumenti di rilievo nell'affermazione del potere della monarchia: il rispetto della pace pubblica, affidato al re e ai suoi giudici mediante le sanzioni e le procedure predisposte a questo scopo, consentì un maggior controllo del territorio e un ruolo di garanzia nei rapporti tra i ceti.

³¹¹ Lindkvist 1997, p. 217.